

L'art 36 del R. E. che testualmente recitava "I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni o uffici, se l'altezza media utile è di m. 2,80 e l'altezza minima non inferiore a m. 2,30, e se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere d'aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti. La dichiarazione di abitabilità o agibilità è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell'Ufficiale sanitario", viene sostituito nel seguente modo:

I sottotetti possono essere adibiti ad abitazione o uffici a condizione che:

- I vani abbiano altezza netta minima di ml. 2,40 e media di ml. 2,70;
- L'altezza massima al colmo non superi i ml. 3,50;
- l'altezza massima del fabbricato, riferita al punto di imposta della falda, non sia superiore a ml. 8,50;
- La copertura sia eseguita con coppi siciliani antichizzati e le grondaie in rame;
- Non sono ammesse falde con diversa pendenza;
- Siano osservate tutte le prescrizioni specifiche relative ai locali abitabili.
- siano osservati i seguenti limiti:
 - a) per superficie del terrazzo fino a mq. 50,00, rapporto di copertura di 1:1;
 - b) per superficie del terrazzo maggiori di mq. 50,00, rapporto di copertura dello 80%; in tali casi deve essere realizzato un terrazzino, in ritiro, sul prospetto principale.

I sottotetti possono essere utilizzati per deposito occasionale e non sono computati nella volumetria, a condizione che le falde vengono impostate a non più di cm.75 dall'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale o soffitto ed abbiano pendenza non superiore al 35% ed altezza netta al colmo non superiore a mt. 3,50. È consentito realizzare dei terrazzini scoperti purchè la loro superficie non superi il 20% della superficie della falda; non sono ammessi tetti a falde con diversa pendenza.

Se realizzati diversamente, verranno conteggiati per intero nella volumetria e l'altezza massima del fabbricato sarà riferita al punto di imposta della falda.

L'altezza massima indicata nella Tav. TIPOLOGIA prevista per le zone pianeggianti in ml. 7,50 viene modificata in ml. 8,50;

Il numero max dei piani fuori terra indicato nella Tav. 4, previsto in due piani, viene modificato in **DUE PIANI OLTRE SOTTOTETTO.**